

IL RICORSO

Il ricorso è quell'atto che il contribuente può presentare per contestare l'operato dell'ufficio. Il giudizio tributario è introdotto, infatti, mediante ricorso, che è proposto alla Commissione Tributaria provinciale, mediante notifica all'ufficio che ha emesso l'atto contestato, con successiva costituzione dinanzi alla Commissione tributaria, con il deposito di tutti gli atti e documenti previsti, fra i quali, in particolare, l'originale o copia conforme del ricorso notificato, entro 30 giorni dalla data di notificazione del ricorso.

Gli elementi necessari nel ricorso, che ad eccezione di quello relativo al codice fiscale del ricorrente o del suo legale rappresentante, non possono essere omessi, o risultare assolutamente incerti, sono:

- a) la Commissione Tributaria cui è diretto;
- b) il ricorrente e rappresentante legale, relativa residenza o sede legale o domicilio eventualmente eletto nel territorio dello Stato, nonché codice fiscale;
- c) l'ufficio nei cui confronti il ricorso è proposto;
- d) l'atto impugnato e l'oggetto della domanda;
- e) i motivi, cioè la giustificazione, sia di fatto che di diritto, posta a fondamento della domanda.

Il ricorso deve essere sottoscritto dal difensore del ricorrente e contenere l'indicazione dell'incarico. Resta residuale la ipotesi di sottoscrizione del ricorso da parte del contribuente.

Riferimenti normativi

- art. 18 D. Lgs. n. 546/92;
- Circolare n. 98/1996

Giugno 2010